



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

**AFFIDAMENTO IN EMERGENZA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO  
MARITTIMO DI PASSEGGERI, VEICOLI E MERCI PER LA CONTINUITÀ  
TERRITORIALE TRA LA SARDEGNA E LE ISOLE DI LA MADDALENA (LINEA  
PALAU – LA MADDALENA E V.V.) E DI SAN PIETRO (LINEE CARLOFORTE -  
PORTOVESME E CARLOFORTE CALASETTA E V.V.) CIG: A0303C20BF.**

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

\*\*\*\*\*

La Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dal dott. Fabrizio Madeddu C.F. [REDACTED] nella sua qualità di Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato Regionale dei Trasporti, incarico ricoperto in forza del decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 52/3794 del 29/08/2023, domiciliato per la carica presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti con sede in Cagliari, Via XXIX novembre n. 41, di seguito denominata per brevità **"Regione"** o **"Ente Affidante"**

E

Delcomar S.r.l. (di seguito denominata per brevità anche **"Aggiudicatario"**, **"Compagnia"** o **"Appaltatore"**) con sede legale in Cagliari, Via Caprera n.37 – CAP 09123, codice fiscale e partita IVA n. 01217940905, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari-Oristano, rappresentata dal dott. Gianfranco Atzeni, nato/a [REDACTED] domiciliato per il presente atto



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presso la sede della Compagnia, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato, come risulta dal certificato n. T538093523 della C.C.I.A.A. di Cagliari-Oristano estratto in data 27.11.2023 che, in originale, si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

**Premesso:**

- il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio che concerne l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) e la comunicazione della Commissione Europea del 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final) di interpretazione del medesimo Regolamento;

- il regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

- il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010 CE)" che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e s.m.i.;

- la Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 96/2018, in particolare l'Allegato A recante "*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera d), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214*";

- la Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito "ART") n. 22/2019 del 13.3.2019, e rispettivi allegati, recante misure regolatorie per la definizione dei bandi di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- il D.Lgs. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* di seguito D.lgs. 36/2023 o Codice;

- il parere positivo n° 16 espresso dall'ART in data 09.09.2021 sulla conformità della procedura seguita per la verifica di mercato relativa ai servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sardegna di San Pietro e La Maddalena e con la Corsica rispetto alle misure contenute nella Delibera n. 22/2019 e le indicazioni con lo stesso espresse in merito alle modalità di soddisfacimento dei bisogni rilevati;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 46/41 del 25.11.2021 recante *“Collegamento marittimo con le isole minori di San Pietro, La Maddalena e la Corsica. Atto di indirizzo politico amministrativo”*;

- il Decreto dell'Assessore dei Trasporti n° 3 del 28.06.2023 prot. n° 1965, concernente la *“Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di San Pietro e La Maddalena (linee: Carloforte-Portovesme, Carloforte-Calasetta, Palau-La Maddalena) e del quadro tariffario di riferimento per il nuovo affidamento nel periodo 2024/2029”*;

- che con Determinazione n. 593 prot. n. 18236 del 24/11/2023 del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti è stata indetta, per le motivazioni ivi contenute, una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, e secondo le modalità stabilite negli atti di gara ad essa allegati, e svolta in modalità telematica tramite il portale Sardegna CAT, per l'affidamento in via emergenziale del servizio di collegamento con le Isole minori di La Maddalena e di S. Pietro (Lotto 1) e dell'Asinara (Lotto 2) per un periodo di sei



mesi decorrenti dal 1° gennaio 2024 e fatta salva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di aggiudicazione e stipula del contratto per l'affidamento del servizio pluriennale prima del 30 giugno 2024;

- che con Determinazione n. 681/19546 del 21/12/2023 il servizio in oggetto è stata aggiudicato ed affidato d'urgenza - dal 1° gennaio 2024 - alla Compagnia Delcomar S.r.l., ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 9 del D.Lgs. 36/2023, previa verifica dei requisiti generali e di capacità tecnica ed economico- finanziaria, alle condizioni di cui ai documenti di gara nonché della relazione tecnica ed economica presentata dalla Compagnia;

- che con Determinazione n. 691/19695 del 28.12.2023 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 16.176.325,00 (imponibile euro 14.705.750,00 - IVA al 10% euro 1.470.575,00) in favore dell'aggiudicatario per l'affidamento in emergenza in oggetto;

- In sede di offerta l'Appaltatore:

a) ha accettato ogni clausola presente nella Lettera di invito, nel Capitolato tecnico di gara e negli allegati tutti posti a base di gara, ivi incluso lo schema del presente contratto di servizio;

b) ha sottoscritto per integrale accettazione il Patto d'integrità richiesto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al presente contratto;

- che la Compagnia, sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Regione nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- che la Compagnia è consapevole che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

n. 165/2001, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni

sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- che la Compagnia dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dalla Lettera di invito e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- L'Appaltatore:

a) ha prestato la prevista garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 sotto forma di fideiussione che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

b) è altresì in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

c) ha debitamente sottoscritto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ex art. 26 comma 1, lett. b) e comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., allegato al presente contratto;

- si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva della Compagnia affidataria tramite DURC On Line n. prot. INAIL/INPS 41062397 del 02/11/2023, con scadenza validità al 01/03/2024;

- relativamente alla disciplina vigente in materia antimafia, la richiesta di rilascio dell'informazione antimafia effettuata ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. n. 159/2011, PR CAUTG Ingresso\_0188757\_20231211, risulta attualmente in istruttoria;



- ai fini del presente contratto sono stabilite le seguenti definizioni:

- *corsa persa*: corsa non effettuata;

- *tratta o linea*: collegamento fra porti caratterizzato dai porti toccati e dalla sequenza con cui questi porti vengono toccati;

- *corrispettivo contrattuale netto della singola corsa*: importo calcolato moltiplicando l'importo migliatico (ottenuto dal rapporto tra il corrispettivo complessivo offerto e il numero di miglia complessive previste dal programma di esercizio) per il numero di miglia della corsa di riferimento;

- *corrispettivo contrattuale netto giornaliero*: importo calcolato moltiplicando l'importo migliatico (ottenuto dal rapporto tra il corrispettivo complessivo offerto e il numero di miglia complessive previste dal programma di esercizio) per il numero di miglia previste dal programma di esercizio nel giorno di riferimento;

- *persona con disabilità o persona a mobilità ridotta (PMR)*: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

- *cancellazione*: la mancata effettuazione di un servizio originariamente previsto e per il quale sia stato prenotato almeno un posto;

- *ritardo*: la differenza di tempo tra l'ora di partenza o di arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza o del suo arrivo effettivo o previsto;

- *cause di forza maggiore o cause esterne all'azienda*: avvenimento straordinario ed imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre,



inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo. A titolo esemplificativo

e non esaustivo, condizioni meteorologiche e del mare che impediscano la navigazione, le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza, le manifestazioni, gli scioperi di personale portuale, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre;

- *termini di scadenza*: di norma i termini di scadenza per l'adempimento dei vari obblighi (quali trasmissione di documenti, elaborati e atti vari; comunicazioni di dati; informazioni; etc.), non indicati in maniera esplicita nel presente contratto e nei relativi allegati, potranno essere rapportati all'anno solare o contrattuale; quando gli stessi termini di scadenza attengono a frazioni di anno potranno essere adattati al proprio periodo di riferimento in maniera equivalente;

- per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta che, anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- l'importo necessario per il pagamento del corrispettivo del presente affidamento troverà copertura finanziaria con fondi nazionali e regionali in conto del Capitolo SC07.6000 e SC07.0611 - Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, - C.d.R. 00.13.01.02;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse, i suoi allegati, la Lettera di invito e relativi allegati, il Capitolato tecnico, la Relazione tecnica e relativi allegati, l'Offerta economica e tutta la documentazione presentata dalla Compagnia nell'ambito della procedura di gara.

Tutti i documenti sopra indicati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.



Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti:

- Allegato A – Visura CCIAA
- Allegato B – Riepilogo documentazione contrattuale
- Allegato C – Piano di intervento
- Allegato D – Monitoraggio del servizio
- Allegato E – Condizioni minime di qualità
- Allegato F – Servizi garantiti in caso di sciopero
- Allegato H – Carta della mobilità
- Allegato I – Piano di accesso al dato
- Allegato J – Assistenza PMR e formazione
- Allegato K – Soggetti da informare
- Allegato L – Programma di esercizio
- Allegato M – Sistema tariffario
- Allegato N – Patto di integrità

Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

In proposito convengono e stipulano quanto segue.

#### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente contratto regola l'esercizio in emergenza, senza esclusiva, del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci (anche pericolose) mediante navi RO – RO da passeggeri, in regime di onere di servizio pubblico (OSP) con compensazione finanziaria, per la continuità territoriale marittima tra la Sardegna e le isole di La Maddalena e di San Pietro.

2. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE 3577/92, del Consiglio del 7 dicembre 1992, gli obblighi di servizio pubblico imposti nel presente contratto sono relativi alle



esigenze pertinenti ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed alle unità navali da utilizzarsi.

3. I servizi di trasporto pubblico devono essere erogati secondo gli oneri di servizio pubblico indicati nel Capitolato tecnico e negli allegati al presente contratto nonché alle condizioni contenute nell'Offerta presentata dall'affidatario.

In relazione agli obblighi di servizio pubblico attinenti alla regolarità, continuità e frequenza, il quadro orario è definito nell'Allegato L "*Programma di esercizio*".

4. Ai fini del presente contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutte le attività connesse e strumentali e degli oneri di manutenzione e supporto tecnico delle unità navali e delle attrezzature terrestri di competenza dell'Affidatario, per il periodo indicato di durata del contratto.

Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Affidatario, ricompresi nel corrispettivo di contratto.

5. Per lo svolgimento del servizio affidato, incluse tutte le attività connesse e strumentali, la Compagnia assume a proprio carico i rischi commerciali ed industriali.

6. L'Affidatario è tenuto ad eseguire il servizio pubblico con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

7. Il servizio di trasporto pubblico marittimo oggetto del contratto deve essere realizzato nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; la Compagnia dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

8. La Compagnia è obbligata ad assicurare il traghettamento plurisettimanale delle merci pericolose delle classi (IMDG CODE): 2.1- 2.2- 3 (p.i.<23 C°) - 3 (p.i. 23 C° ÷



61 C°) secondo orari e modalità che saranno concordate in funzione delle esigenze

di fornitura dei soggetti che svolgono attività istituzionali o produttive sulle isole.

9. La Compagnia è obbligata ad assicurare prioritariamente, e gratuitamente se richiesto dal titolare del servizio universale postale, il trasporto degli effetti postali, nei limiti di 12 metri lineari in un viaggio di andata e in uno di ritorno per singolo giorno.

10. La Compagnia si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e i servizi complementari, anche ove non espressamente indicati, funzionali alla perfetta realizzazione del contratto, in conformità al Capitolato tecnico posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Regione e ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.

11. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; ha l'obbligo altresì di attenersi alle norme generali in materia di sicurezza.

12. La Compagnia potrà operare sul libero mercato, previa adozione di un sistema di contabilità separata secondo la normativa vigente senza interferenze che possano compromettere il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto e senza distrazione dei mezzi dedicati al servizio.

13. Sono escluse dall'affidamento tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati nel presente contratto e negli allegati.

## **ART. 2 – NAVIGLIO**

1. La Compagnia dovrà impiegare, per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, navi con caratteristiche tali da rispettare i requisiti tecnici minimi posti nel Capitolato tecnico, come eventualmente integrati e risultanti dalla documentazione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tecnica presentata in sede di Offerta. In particolare il naviglio offerto per lo svolgimento del servizio è il seguente:

- per la linea La Maddalena – Palau: **ISOLA DI S. STEFANO** iscritta al Compartimento Marittimo di Cagliari al n. 551; **ENZO D** iscritta al Compartimento Marittimo di Cagliari al n. 613; **I. MADDALENA** iscritta al Compartimento Marittimo di Cagliari al n. 628;

- per le linee Carloforte – Portovesme e Carloforte – Calasetta: **GB CONTE** iscritta al Compartimento Marittimo di Cagliari al n. 614; **ANNA MUR** iscritta al Compartimento Marittimo di Cagliari al n. 619; **NANDO MURRAU** iscritta al Compartimento Marittimo di Cagliari al n. 625; **EOLO** iscritta al Compartimento Marittimo di Cagliari al n. 601.

2. Eventuali variazioni definitive delle unità navali impiegate, dovranno essere comunicate almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla variazione stessa per la loro previa autorizzazione da parte della Regione. In tal caso, dovrà essere presentata una perizia tecnica giurata che attesti che il mezzo sostitutivo abbia caratteristiche non inferiori a quelle previste dal Capitolato tecnico e che evidenzi il valore d'uso ai fini del calcolo di eventuali sovra-compensazioni.

3. In caso di fermo nave, al fine di limitare ed eliminare ogni eventuale disagio ai passeggeri, la Compagnia ha predisposto il “Piano di Intervento” (Allegato C al presente contratto di servizio) richiesto al punto 3.3 del Capitolato tecnico e conforme a quanto previsto dalla Misura 5, punti 5, 6 e 7, dell'Allegato A alla Delibera ART n. 96/2018, relativo alle azioni da attivare e ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento del porto di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio sostitutivo” .

4. L'effettuazione di sostituzioni delle navi a qualunque titolo è disciplinata nel



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Capitolato tecnico e deve essere comunicata tempestivamente alla Regione e ai comuni interessati dal collegamento entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento.

5. La Compagnia dovrà provvedere ad identificare le navi e tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale assieme alla scritta "Regione Autonoma della Sardegna" e la comunicazione del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Regione e in maniera tale che si evinca inequivocabilmente che la Regione finanzia la fornitura del servizio.

### **ART. 3 - SISTEMA TARIFFARIO**

1. Le tariffe massime che potranno essere applicate all'utenza per il servizio oggetto del presente contratto sono riportate nell'Allegato M "*Sistema tariffario*".

2. I relativi valori rappresentano il costo complessivo finale del biglietto per gli utenti, onnicomprensivo delle diverse voci (tasse e diritti) e possono essere aggiornati sulla base di quanto previsto nel presente articolo.

3. È fatto divieto alla Compagnia di applicare oneri aggiuntivi agli utenti per l'utilizzo di canali di vendita previsti come obbligatori dalla regolazione *ratione temporis* vigente, quali a titolo esemplificativo diritti di prevendita. È comunque fatto divieto di applicare oneri aggiuntivi per l'acquisto tramite call-center telefonico, sito internet, app e presso biglietterie fisiche.

4. In caso di variazione, da parte delle Autorità di sistema portuale o da altro Ente all'uopo preposto, delle tasse e dei diritti portuali, la Compagnia potrà modificare le tariffe applicate agli utenti in misura conseguente a tale modifica dandone pronta comunicazione a Regione, comunque non oltre 15 giorni prima dell'avvio delle nuove tariffe. Ove la modifica di cui al presente comma delle tasse e dei diritti portuali fosse in senso riduttivo delle stesse, la riduzione delle tariffe da parte della Compagnia è



obbligatoria.

5. La Compagnia si impegna ad applicare tariffe non superiori a quelle stabilite nel comma 1 aggiornate secondo quanto disposto nei successivi commi.

6. La Regione si riserva il diritto di modificare il sistema tariffario in corso di contratto con valutazione dell'eventuale conseguente sovra-compensazione.

7. Nel caso di aggiornamento delle tariffe a seguito dell'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi, è fatto obbligo alla Compagnia di adeguare tempestivamente i propri listini, dando pubblicità delle tariffe almeno presso le biglietterie, le agenzie di vendita e in un'apposita sezione del proprio sito Internet.

8. La Compagnia potrà applicare anche tariffe inferiori nell'ambito di proprie politiche commerciali, sopportandone interamente il relativo onere e dandone pronta comunicazione a Regione almeno 15 giorni prima dell'applicazione delle medesime.

9. La Compagnia si impegna ad applicare le modifiche al sistema tariffario introdotte dalla Regione nonché ad attuare azioni volte all'integrazione modale e tariffaria fra vettori diversi.

10. Al fine di pervenire all'attuazione dell'integrazione modale, tariffaria e dei servizi alla clientela, la Compagnia si impegna a collaborare con la Regione partecipando anche ad eventuali tavoli specifici per la definizione di percorsi, regole e risorse e fornendo i dati in proprio possesso necessari per la programmazione e l'attuazione del sistema.

11. Ove venga prevista, da provvedimenti regionali, l'adozione di sistemi tariffari integrati e/o l'attuazione di integrazioni modali o tariffarie che coinvolgano anche il servizio oggetto del presente contratto, la Compagnia aderirà ai nuovi sistemi tariffari previsti, con riferimento ai servizi oggetto del presente contratto.

12. Alla scadenza del presente contratto, la Compagnia si obbliga a collaborare, in



fase di subentro, con l'eventuale nuovo gestore del servizio, assicurando ogni utile forma di leale cooperazione nonché a garantire la validità dei titoli di viaggio eventualmente emessi e non utilizzati dagli utenti alla data di scadenza del presente contratto.

#### **ART. 4 – DURATA**

1. Il periodo di vigenza contrattuale è pari a 6 (sei) mesi decorrenti dal 1° gennaio 2024 (data di attivazione del servizio in via d'urgenza) e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento a seguito di rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. È fatta salva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto (prima del 30 giugno 2024) nel caso di aggiudicazione e stipula del contratto conseguente alle procedure che verranno avviate dalla Regione per l'affidamento del servizio pluriennale.

3. È fatto obbligo alla Compagnia, un mese prima della scadenza naturale del contratto, di comunicare alla Regione lo stato di fatto del servizio con particolare riferimento alla contabilità regolatoria e alla contabilità per la verifica di eventuali sovra-compensazioni relative allo stesso, nonché allo stato dei mezzi utilizzati, ad eventuali criticità o elementi utili per la riprogrammazione del servizio, nonché di fornire l'elenco del personale impiegato comprensivo del costo aziendale dello stesso, dell'inquadramento e della qualifica ai fini della predisposizione dei successivi affidamenti.

4. Alla scadenza naturale del contratto, l'Appaltatore non avrà alcun diritto in ordine alla prosecuzione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma.

5. Le obbligazioni di cui al presente contratto relative alla rendicontazione tecnica ed



economica e finanziaria, dovendo essere svolte sulla base di dati consuntivi di linea, si protrarranno per un periodo temporale ulteriore rispetto a quello definito dal precedente comma, e comunque entro due mesi oltre dalla trasmissione della documentazione da parte della Compagnia, fatta salva la possibilità di diversi accordi fra le parti.

#### **ART. 5 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Compagnia è obbligata ad esercitare i collegamenti marittimi nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato L "*Programma di esercizio*".

2. Nessuna variazione o modifica a quanto stabilito nel contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non preventivamente autorizzata dalla Regione.

Qualora le variazioni e/o modifiche siano effettuate senza preventiva autorizzazione della Regione non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta all'Appaltatore.

3. L'Amministrazione può richiedere variazioni al contratto, comprensive anche di una modifica dell'assetto dei servizi.

4. L'appalto può essere modificato durante il periodo di efficacia senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice. Si applica quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo 120 del Codice al ricorrere dei presupposti ivi considerati. In tale ultimo caso nella determinazione del corrispettivo si terrà conto dei dati di ricavi da traffico rapportati al periodo di riferimento.

5. Con la sottoscrizione del contratto, la Compagnia accetta di eseguire, senza compenso aggiuntivo, tutte le variazioni di carattere non sostanziale - a carattere permanente o temporaneo - al Programma di esercizio che siano ritenute opportune dalla Regione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

6. In relazione a mutamenti, in aumento o in diminuzione, della domanda di mobilità



dei passeggeri e/o di trasporto autoveicoli e merci, e/o da nuove e/o maggiori offerte di servizi di trasporto a libero cabotaggio presenti nel mercato, la Regione si riserva la facoltà di imporre all'Appaltatore l'aumento o la diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni ivi previste.

7. Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto o per fare fronte ad esigenze di pubblica utilità e a situazioni di emergenza derivanti da eventi di forza maggiore, la Regione può chiedere alla Compagnia di procedere a modificare in modo permanente o temporaneo il servizio oggetto del presente contratto.

8. La Compagnia è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione operativa delle modifiche richieste dalla Regione e deve garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza.

#### **ART. 6 – POLITICA DELLA QUALITÀ E CARTA DEI SERVIZI**

1. La Compagnia è tenuta ad effettuare il servizio nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente ai seguenti fattori:

- a) regolarità e puntualità del servizio;
- b) informazioni all'utenza e trasparenza;
- c) accessibilità commerciale;
- d) pulizia e confort dei mezzi;
- e) accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento alle PMR);
- f) livelli minimi di qualità ambientale.

2. L'Allegato E, definisce i livelli minimi qualitativi richiesti, le modalità di monitoraggio e verifica del loro rispetto, il sistema di penali applicabili nel caso di mancato rispetto



dei livelli minimi ai sensi della Misura n.2 dell'Allegato A della Delibera ART 96/2018.

3. La Compagnia in sede di offerta, nella relazione tecnica, ha dichiarato di aver predisposto e messo a disposizione dell'utenza la *CARTA DELLA MOBILITÀ* e le condizioni generali di trasporto, conformemente allo "*Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti*" previsto dal D.P.C.M. 30/12/1998 e ss.mm.ii. per quanto compatibile con le specifiche attinenti i servizi marittimi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 461, della legge 24/12/2007, n. 244. La carta dei servizi predetta è allegata al presente contratto (*Allegato H*).

4. Il mancato rispetto della pubblicazione comporta l'applicazione della penale di cui all'articolo 19.

5. La Compagnia aggiorna, con cadenza almeno annuale, la Carta dei servizi e le "*condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci*" ed in caso di eventuali sopraggiunte modifiche normative o obblighi derivanti dal presente contratto di servizio.

6. Ogni aggiornamento o modifica della carta della mobilità comporta obbligatoriamente una sua nuova pubblicazione e diffusione tramite i servizi informativi utilizzati dalla Compagnia (compreso il sito internet aziendale).

7. Dalla data di approvazione della Carta regionale dei servizi di mobilità, la Compagnia si obbliga all'osservanza dei principi ivi contenuti e al conseguente aggiornamento della propria Carta dei Servizi.

8. La Compagnia è tenuta ad uniformarsi alla disciplina regionale in materia di gestione dei reclami relativi al trasporto pubblico locale (portale <http://www.sardegnamobilita.it/disservizi/>) come previsto dall'*Allegato I*.

#### **ART. 7 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE ECCEZIONALI E**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## SCIOPERO

1. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa dalla Compagnia per nessun motivo.

2. Interruzioni del servizio sono ammesse:

- nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio in sicurezza a causa di condizioni meteorologiche e del mare;

- a causa di sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza;

- per cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, attentati, epidemie, calamità naturali e comunque eventi non evitabili con l'applicazione della normale diligenza;

3. La cancellazione di corse sarà opportunamente motivata, da parte della Compagnia alla Regione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La Regione ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni, avviare eventuali accertamenti ritenuti opportuni e contestare la natura di evento di forza maggiore.

4. La mancata effettuazione del servizio per cause diverse da quelle indicate nel presente articolo, comporta una decurtazione del prezzo e/o l'applicazione di penali secondo quanto previsto dall'articolo 19.

5. In caso di sciopero del proprio personale la Compagnia è obbligata a garantire le prestazioni minime di cui all'*Allegato F*, recante i "Servizi garantiti in caso di sciopero".

6. La mancata effettuazione delle corse garantite in caso di sciopero comporta l'applicazione di una decurtazione di cui all'articolo 19.

7. In caso di proclamazione di sciopero, la Compagnia deve tempestivamente



comunicarlo alla Regione e all'utenza con le modalità previste al successivo articolo.

La Compagnia, al fine di garantire la corretta informazione al pubblico in caso di variazioni del servizio rispetto a quello programmato (es. scioperi, corse soppresse), provvederà ad informare anche i soggetti di cui all'*Allegato K* recante "Soggetti da informare".

#### **ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI DISSERVIZI**

1. In caso di ritardo, la Compagnia informa i passeggeri dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile.

2. Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, la Compagnia informa tempestivamente i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.

3. La Compagnia dovrà informare tempestivamente la Regione riguardo a qualsiasi disservizio relativo ai servizi oggetto del presente contratto e trasmettere entro 48 (quarantotto) ore un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti in caso di disservizi.

4. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi, di cui all'*Allegato H* citato.

5. Si rinvia a quanto previsto dal regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010) (CE)" e s.m.i. che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI VERSO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA (PMR)**

1. Le unità navali dovranno essere attrezzate in modo che alle PMR possa essere



garantita la totale integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri nonché la possibilità di compiere le operazioni di imbarco e di sbarco facilmente, in modo sicuro e possibilmente autonomo. Le unità navali dovranno possedere gli specifici requisiti minimi richiesti nel Capitolato tecnico per l'accesso e la permanenza a bordo, senza discriminazioni, e comunque, le dotazioni di bordo per l'accesso e la permanenza sulla nave delle PMR dovranno rispettare i principi tecnici e la normativa in materia (D.Lgs. 45/2000 e s.m.i., Linee Guida PMR emanate con Circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM prot. 151 del 04/01/07 e s.m.i.; Reg. UE 1177/2010).

2. In relazione alle caratteristiche minime delle imbarcazioni con riferimento alle dotazioni per le PMR nonché al rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dei servizi di cabotaggio marittimo individuate dal Reg. UE 1177/2010, è fatto divieto alla Compagnia per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:

- di non accettare una prenotazione, o di non emettere un biglietto;
- di non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione.

3. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.

4. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, la Compagnia è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'*Allegato J*, recante "Assistenza PMR e Formazione" per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto.

5. A bordo delle navi la Compagnia fornisce gratuitamente alle persone con disabilità e a mobilità ridotta l'assistenza di cui all'*Allegato J* citato.



6. I contenuti del presente articolo e dell'*Allegato J* entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.

#### **ART. 10 – ACCESSIBILITÀ COMMERCIALE E SERVIZI A TERRA**

1. La Compagnia è obbligata a garantire la commercializzazione dei titoli di viaggio secondo i livelli minimi di accessibilità commerciale indicati nel Capitolato tecnico e nell'*Allegato E* ai quali si rimanda.

2. La Compagnia deve disporre, dalla data di avvio del servizio (1° gennaio 2024) e per tutta la durata del medesimo, delle autorizzazioni dell'Autorità Marittima e/o di altri eventuali Enti competenti, necessarie e sufficienti a garantire l'accosto nei porti di approdo.

3. La Compagnia ha dichiarato in sede di offerta, nella relazione tecnica, che i livelli minimi di accessibilità commerciale - previsti dalla Misura 9 dell'*Allegato A* alla Delibera n. 96/2018 dell'Autorità di Regolazione e dei Trasporti - per quanto riguarda i canali di vendita a terra, sono garantiti nel modo seguente:

- *Porto di La Maddalena: nell'area portuale, si trova la stazione marittima dove è situata la biglietteria, in cui è presente un monitor che trasmette informazioni sulla tratta (prossima partenza; nome nave; servizi offerti a bordo; condizioni metereologiche della zona; grafo della tratta; estratto del sistema tariffario). La biglietteria è dotata di rampa di accesso per eventuali PMR. La biglietteria sarà aperta dalla prima corsa del servizio diurno fino alla partenza delle 21,30, per le corse successive sarà a disposizione dei passeggeri la biglietteria per l'acquisto dei titoli di viaggio direttamente a bordo.*

- *Porto di Palau: nelle immediate vicinanze dell'approdo n. 3, è localizzata la*



*Stazione Marittima; all'interno di essa vi sono 2 Box ad uso biglietteria in cui è sistemato un monitor che trasmette informazioni sulla tratta (prossima partenza; nome nave; servizi offerti a bordo; condizioni metereologiche della zona; grafo della tratta; estratto del sistema tariffario). Alla struttura si accede mediante un'apertura frontale, dotata di rampa per le PMR. La biglietteria sarà aperta dalla prima corsa del servizio diurno in partenza verso La Maddalena e fino alla partenza delle 21,00 per le corse successive sarà a disposizione dei passeggeri la biglietteria per l'acquisto dei titoli di viaggio direttamente a bordo.*

- *Porto di Carloforte: sul Molo S. Carlo, in posizione centrale rispetto ai moli di imbarco, è situata la biglietteria Delcomar, in cui è sistemato un monitor che trasmette informazioni sulla tratta (prossima partenza; nome nave; servizi offerti a bordo; condizioni metereologiche della zona; grafo della tratta; estratto del sistema tariffario). La biglietteria è dotata di rampa di accesso per eventuali PMR. La biglietteria sarà aperta dalla prima all'ultima corsa giornaliera verso Portovesme, per le corse successive sarà a disposizione dei passeggeri la biglietteria per l'acquisto dei titoli di viaggio direttamente a bordo alla nave.*

- *Porto di Portovesme: nelle immediate vicinanze del molo di imbarco passeggeri, è localizzata la Stazione Marittima, all'interno di essa vi è un locale ad uso biglietteria in cui è sistemato un monitor che trasmette informazioni sulla tratta (prossima partenza; nome nave; servizi offerti a bordo; condizioni metereologiche della zona; grafo della tratta; estratto del sistema tariffario). Alla struttura si accede mediante un'apertura frontale priva di barriere architettoniche. La biglietteria sarà aperta dalla prima*



*all'ultima corsa giornaliera per Carloforte.*

- *Porto di Calasetta: nella banchina H è posizionata la biglietteria Delcomar, in cui è sistemato un monitor che trasmette informazioni sulla tratta (prossima partenza; nome nave; servizi offerti a bordo; condizioni metereologiche della zona; grafo della tratta; estratto del sistema tariffario). Alla struttura si accede mediante un'apertura frontale priva di barriere architettoniche. La biglietteria sarà aperta dalla prima corsa del servizio diurno fino alla partenza delle ore 21,00 per Carloforte, per le corse successive sarà a disposizione dei passeggeri la biglietteria per l'acquisto dei titoli di viaggio direttamente a bordo alla nave.*

4. Ogni variazione rispetto all'attuale articolazione deve essere preventivamente comunicata alla Regione, fermo restando il mantenimento del livello dei servizi erogati.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'articolo 19 al presente contratto.

#### **ART. 11 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO, TRASPARENZA E**

##### **PIANO DI ACCESSO AL DATO**

1. La Compagnia deve garantire la pubblicazione e diffusione di tutte le informazioni di cui all'*Allegato E*, conformemente a quanto previsto al Capo II dell'*Allegato A* alla Delibera ART n. 96/2018, nonché darne tempestiva comunicazione alla Regione e agli Enti territoriali interessati.

2. Al presente contratto di servizio è allegato il piano di accesso al dato (*Allegato I*) redatto secondo le modalità previste dalla Misura 2 punti 7 e ss. dell'*Allegato A* Delibera ART 96/2018.

3. Sono altresì accessibili a chiunque e pubblicati sul sito internet della Regione e



della Compagnia, in conformità del punto 10 della soprarichiamata Misura 2, almeno

i seguenti documenti:

a. contratto di servizio comprensivo di tutti gli allegati, escludendo i contenuti sensibili

di interesse strettamente industriale, nonché uno schema di sintesi dei principali

elementi contrattuali;

b. schemi dei questionari utilizzati nelle indagini di customer satisfaction realizzate e

risultati in forma sintetica;

c. indagini sulla domanda di mobilità potenziale ai sensi della Misura 1 dell'Allegato

alla delibera ART 48/2017;

d. carta della qualità dei servizi;

e. relazioni illustrative degli esiti delle consultazioni pubbliche;

f. il numero di reclami ricevuti dalla Regione e dalla Compagnia.

4. La Compagnia è obbligata a comunicare alla Regione ogni informazione e dato

che consenta la pubblicazione da parte dello stesso di tutto quanto previsto dalla

Delibera ART citata o da altre disposizioni regionali vigenti.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, comporta

l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'articolo 19 al presente

contratto.

## **ART. 12 – OBBLIGHI APPALTATORE IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE,**

### **ASSISTENZA E PREVIDENZA**

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, al personale impiegato per la prestazione

del servizio è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato

dell'industria armatoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge la

prestazione di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



2. La Compagnia è tenuta al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato italiano in materia di equipaggio ai sensi del Reg. CEE 7 dicembre 1992, n. 3577/92 del Consiglio e della relativa normativa italiana di attuazione.

3. La Compagnia è inoltre tenuta all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa.

4. Si richiama integralmente l'art. 11 del Codice.

5. La Compagnia è obbligata ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Compagnia partecipate approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 43/7 del 29.10.2021 [https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19\\_item=6&facetNode1=date\\_2021\\_10\\_29&selectedNode=date\\_2021\\_10\\_29](https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=6&facetNode1=date_2021_10_29&selectedNode=date_2021_10_29), e il Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 33/16 del 16/06/2015, allegato agli atti di gara, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

#### **ART. 13 – COMPENSAZIONE E TITOLARITÀ DEI RICAVI**

1. Alla Compagnia è dovuto un corrispettivo compensativo per l'assunzione degli obblighi di Servizio, determinato sulla base dell'offerta economica formulata dalla Compagnia, allegata al presente contratto, e conforme alle disposizioni oggetto della procedura di affidamento.

2. Il corrispettivo totale, da riconoscersi da parte della Regione al gestore sulla base dell'offerta economica della Compagnia è pari ad **Euro 14.705.750,00** oltre IVA di legge, come da Offerta allegata al presente contratto.



3. Alla Compagnia è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio nonché i ricavi ed i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione, con riserva per la Regione di disponibilità gratuita per un massimo di 30 (trenta) giorni anche frazionati, di due spazi pubblicitari, per ciascuna nave e locale aziendale aperto al pubblico, secondo una programmazione annuale preventivamente definita e condivisa tra le Parti.

4. La Compagnia dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra convenuto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire il servizio affidatogli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività, oneri e spese necessari per l'adempimento delle prescrizioni della Regione.

5. Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto.

#### **ART. 14 – MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Compagnia emette fattura, con cadenza bimestrale posticipata rispetto all'effettuazione del servizio, pari al 90% (novanta per cento) di un terzo dell'importo semestrale di riferimento, con applicazione dell'aliquota IVA come per legge. Le fatture, intestate a: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA dovranno essere trasmesse in modalità telematica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, e contenere l'indicazione del CIG, della data del contratto, del numero e della data della determinazione di impegno di spesa (trasmessa dalla Regione ai sensi del D.Lgs. 118/2011) dovranno essere inviate per



via telematica alla piattaforma informatica gestita dall'Agenzia delle Entrate - Codice

Servizio IPA SVZNE3 - secondo le modalità indicate.

2. La liquidazione delle somme avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura, per il periodo di riferimento e previa acquisizione da parte della Regione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, che attesti il corretto assolvimento dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, e a condizione che siano stati assolti gli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti richiesti dal presente contratto e dai suoi allegati.

3. Il saldo finale provvisorio è calcolato dalla Regione previa valutazione dei conguagli calcolando le corse reali, dedotto l'ammontare delle detrazioni e delle penali, comunicato alla Regione per l'approvazione. Il saldo finale definitivo terrà conto dell'accertamento di eventuali sovra-compensazioni come previste dall'articolo 18, da portare in detrazione dal saldo provvisorio, e verrà liquidato nei trenta giorni successivi al ricevimento della relativa fattura. Nel caso di saldo negativo eccedente il 10% (dieci per cento) la differenza sarà recuperata sulla cauzione. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

4. In ciascuna fattura è operata la ritenuta dell'0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023 che verrà liquidata dalla Regione solo al termine del contratto, previo accertamento della regolarità del servizio reso e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

5. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato al presente contratto di servizio, che sarà comunicato con lettera successiva nella quale saranno indicati anche i soggetti delegati ad operare sul conto dedicato.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. La Compagnia è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla citata L. 136/2010.

8. La Compagnia, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Compagnia non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta salva la facoltà per la Regione di concordare con la Compagnia ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Compagnia può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di gara. Qualora la Compagnia si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC.

#### **ART. 15 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO**

1. In conformità a quanto previsto nella Delibera ART 96/2018 (Misura 5, punto 18), l'Appaltatore dovrà dotarsi di un sistema di monitoraggio aziendale, tenendo conto dei sistemi di monitoraggio e delle tecnologie già utilizzate nei porti interessati dal servizio, per l'acquisizione dei dati inerenti il servizio, compresi gli orari di partenza e arrivo delle varie navi agli approdi, i passeggeri trasportati su ogni singola corsa, le



eventuali auto al seguito, la tipologia di naviglio.

2. Entro 30 giorni dalla sua approvazione, la Compagnia dovrà inviare copia del bilancio a norma di legge. La nota integrativa al bilancio dovrà contenere per i servizi relativi al presente contratto l'indicazione della forza media del personale impiegato suddivisa per qualifica.

3. In caso di svolgimento di attività esterne all'oggetto del presente contratto da parte della Società appaltatrice, questa deve tenere una contabilità analitica del ramo d'azienda individuato come preposto all'esercizio dei servizi di trasporto marittimo oggetto del presente contratto ed evidenziare nei bilanci i costi ed i ricavi di competenza del ramo d'azienda.

4. La Compagnia deve comunicare alla Regione le informazioni di cui all'*Allegato D* recante "*Monitoraggio del servizio*", secondo le tempistiche in esso previste.

5. In relazione alle attività di controllo sul mantenimento in capo al privato del rischio operativo e di monitoraggio sull'intervento, l'Amministrazione acquisisce in base a quanto previsto dal presente articolo, i dati relativi all'andamento della gestione dei servizi. L'Aggiudicatario è tenuto in tal senso a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni dalla stessa specificamente richieste con particolare riferimento ai dati gestionali ed economico-finanziari, al fine di consentire la rilevazione delle eventuali sovra-compensazioni. In corso di gestione l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare le informazioni necessarie a monitorare il piano delle manutenzioni da realizzare nell'arco della durata contrattuale distinto per unità navale.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI DI CONTABILITÀ REGOLATORIA E SEPARAZIONE**

##### **CONTABILE**

1. La Compagnia deve conformarsi a quanto previsto dalla Misura 4 dell'Allegato A alla Delibera ART 22/2019. In particolare, adotta gli schemi di contabilità regolatoria



(conti economici, stati patrimoniali e dati tecnici) di cui al Prospetto 6 dell'Annesso 1 dell'Allegato A alla Delibera ART 22/2019 e alloca, secondo i criteri definiti nella Misura 4 del predetto Atto di regolazione, le componenti economiche e patrimoniali, in coerenza con il bilancio di esercizio.

2. La Compagnia è tenuta ad adempiere altresì ai connessi obblighi di comunicazione periodica e rendicontazione ai sensi di quanto previsto nella predetta Misura 4. A tal fine, ai sensi dei punti 11, 12 e 13 della Misura, trasmette all'Amministrazione e all'Autorità di regolazione gli schemi di contabilità regolatoria e di rendicontazione corredati da una relazione illustrativa, nonché la certificazione della società di revisione, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio che deve avvenire entro i termini di legge.

3. Ai fini della verifica dell'eventuale sovra-compensazione la Compagnia è tenuta ad adottare gli ulteriori schemi di contabilità regolatoria definiti e messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

#### **ART. 17 – VERIFICA DELLE SOVRACOMPENSAZIONI**

1. Al fine di perseguire l'efficienza delle gestioni e il corretto utilizzo di risorse pubbliche, sono previste verifiche per accertare l'assenza di sovra compensazione ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Per le verifiche la Compagnia dovrà mettere a disposizione tutta la necessaria rendicontazione amministrativa, economica e finanziaria, con dati a consuntivo. Le verifiche saranno concluse entro due mesi dall'acquisizione completa della documentazione richiesta.

#### **ART. 18 – REVISIONE DEI PREZZI**

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano



una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio si potrà attivare la revisione del prezzo.

2. In caso di variazione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT.

4. L'istanza di revisione deve contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata di documentazione idonea a dimostrare gli effettivi aumenti o diminuzioni sopravvenuti.

5. La revisione dei prezzi troverà applicazione a decorrere dall'adozione del provvedimento da parte della Stazione appaltante, a valere sul periodo contrattuale rimanente.

#### **ART. 19 – DECURTAZIONI E PENALI**

1. In caso di temporaneo mancato svolgimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato tecnico e dall'Offerta, la Regione applicherà alla Compagnia quanto segue:

a) riduzione del 30% (trenta per cento) del corrispettivo contrattuale netto della singola corsa qualora a causa di avverse condizioni meteorologiche che non consentano la navigazione in condizioni di massima sicurezza, ovvero a causa di altri comprovati motivi di forza maggiore, non venga effettuata una corsa;

b) riduzione pari all'intero corrispettivo contrattuale netto della singola corsa qualora venga cancellata a causa di avarie e/o altri motivi tecnici imputabili alla Compagnia.



L'omissione della corsa sarà anche computata ai fini dell'applicazione della relativa

penale prevista all'*Allegato E* riferita alla Regolarità del Servizio %Rn,i;

c) riduzione pari all'intero corrispettivo contrattuale netto giornaliero in caso di totale

mancata effettuazione del servizio per un intero giorno per motivi tecnici imputabili

alla Compagnia. In tal caso è applicata anche una penale pari a 1,5 volte il

corrispettivo contrattuale giornaliero; le corse cancellate non sono computate ai fini

del calcolo dell'indicatore di qualità %Rn,i e quindi sono escluse dal computo della

penale sulla regolarità prevista nell'*Allegato E*;

d) una penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale netto

della singola corsa, per ogni corsa svolta con unità navali non conformi a quanto

previsto dal contratto e dall'offerta;

e) penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale netto della

singola corsa operata in difformità del programma d'esercizio in assenza di

autorizzazione della Regione;

f) penale compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) all'1‰ (uno per mille) del

corrispettivo netto, a seconda della gravità e reiterazione, per ogni altra violazione

delle obbligazioni contrattuali, delle disposizioni di servizio della Regione e degli

obblighi di leale collaborazione e di informazione alla Regione in ordine a circostanze

e fatti incidenti sul regolare svolgimento dei servizi e sulla conformità degli stessi ai

contenuti del Capitolato tecnico e dell'offerta presentata all'Appaltatore;

g) riduzione pari all'intero corrispettivo contrattuale netto di ogni singola corsa non

effettuata per sciopero del personale;

h) le ulteriori penali previste nell'*Allegato E* inerente le condizioni minime di qualità

dei servizi, secondo le modalità e nella misura in esso indicate.

2. Nel caso in cui l'applicazione complessiva delle penali di cui al presente articolo



superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto del contratto, la Regione ha diritto di risolvere il presente contratto.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali, la Regione provvede, con PEC, ad inoltrare l'avviso di violazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di accertamento della medesima. La Compagnia, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni mediante PEC. La Regione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra, qualora non le ritenga valide o condivisibili, provvederà ad applicare la dovuta penale e ad inoltrare la notifica della penalità applicata mediante PEC.

4. La Regione provvederà a trattenere l'importo complessivo delle penali in sede di liquidazione delle fatture ovvero sarà incamerata la garanzia definitiva per la quota parte.

5. La Regione, successivamente al procedimento sanzionatorio, diffida la Compagnia ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi da essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, può procedere alla risoluzione del contratto, nelle modalità di cui all'articolo 29.

#### **ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali la Compagnia, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, ha prodotto a favore della Regione una garanzia definitiva, incondizionata ed irrevocabile, conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193, costituita mediante fideiussione assicurativa n. 13813/8200/905624, numero unico IF: 000000618404 del 11/01/2024 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale Imprese Cagliari per un importo pari ad euro 1.470.575,00 quale risulta applicando le disposizioni degli articoli 106 e 117, del



D.Lgs. 36/2023.

2. La fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta.

3. Si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs 36/2023.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Compagnia deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.

5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **ART. 21 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE**

1. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, la Compagnia è responsabile, verso la Regione, della corretta esecuzione del servizio pubblico di trasporto marittimo secondo la diligenza professionale. A tal fine, è obbligo della Compagnia eliminare, anche in corso d'opera, tutte le carenze, anomalie che dovessero emergere nell'esecuzione del contratto a seguito di controlli e/o verifiche tecniche.

2. La Compagnia è direttamente responsabile per danni derivanti all'utenza o al personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

3. La Compagnia, inoltre, assume la responsabilità per danni causati alla Regione o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.



4. La Compagnia, altresì, si obbliga a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento avanzata da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore, fornitori dello stesso ed eventuali subfornitori.

5. La Compagnia risponderà direttamente e manleverà la Regione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Aggiudicatario, e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o Enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

6. A copertura della responsabilità civile per infortunio o danni derivanti dall'Appaltatore medesimo, dai suoi dipendenti/collaboratori/fornitori causati a persone e/o beni trasportati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, la Compagnia ha prodotto le polizze assicurative specifiche di ciascuna unità navale utilizzata per l'espletamento del servizio, acquisite agli atti con prot. n. 5645 del 20/02/2024.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Appaltatore. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

8. La Compagnia dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro.

9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la Regione e, pertanto, qualora la Compagnia non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **ART. 22 - RECLAMI**

1. La Compagnia si impegna a rispondere, in modo esauriente e circostanziato, alle segnalazioni trasmesse dalla Regione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, trasmettendo la risposta per posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dalla Regione.

2. La Compagnia deve fornire alla Regione i reclami ricevuti direttamente dall'utenza (attraverso i propri uffici o il proprio numero telefonico, a bordo) o indirettamente da altri soggetti (Comuni, Province) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

### **ART. 23 – CONTROLLI E VIGILANZA SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di vigilanza, il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni del presente contratto e dei suoi allegati è svolto dalla Regione che, a tale scopo, ha libero accesso alle navi ed agli uffici della Compagnia nonché alla documentazione di base concernente i dati e le comunicazioni previste dal contratto medesimo, con facoltà di ottenere, da quest'ultima, copia della relativa documentazione. La Compagnia è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza, fornendo la necessaria collaborazione.

2. I controlli di cui al punto precedente sono esercitati dalla Regione, anche attraverso soggetti esterni dalla stessa designati, i quali possono effettuare rilevazioni in merito a tutti gli obblighi contrattuali.

3. Le risultanze di detti controlli saranno utilizzate anche ai fini del calcolo delle penalità previste nel presente contratto.

### **ART. 24 – RESPONSABILITÀ FISCALE**

1. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i sub-contraenti/sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto



interessato all'Intervento apposite clausole che prevedano:

- a. l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;
- b. l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivo/i subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario, del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente contratto.

#### **ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È fatto assoluto divieto alla Compagnia di cedere a terzi i crediti del servizio, senza specifica autorizzazione da parte della Regione debitrice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

#### **ART. 26 - MODIFICHE DEGLI ASSETTI PROPRIETARI – OBBLIGHI**

##### **DELL'IMPRESA DI NAVIGAZIONE QUALE GESTORE USCENTE**

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
2. L'Appaltatore, nel momento in cui il servizio è in scadenza, o già scaduto assume tutti gli obblighi di collaborazione e informazione necessari all'Amministrazione per predisporre la nuova procedura di affidamento, tra questi quelli previsti dall'Allegato A della Delibera ART 22/2019 e ss.mm.ii., Misura 14 punto 2 e quelli ad essi strumentali.



## **ART. 27 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. La Compagnia garantisce e manleva in ogni tempo la Regione contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente concessione. Sono, in ogni caso, a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

2. L'Ente affidante resta estraneo ai rapporti tra l'affidatario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

3. La Compagnia assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

4. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, la Compagnia si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Regione.

5. La Regione si impegna ad informare prontamente la Compagnia delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Compagnia riconosce alla Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Compagnia.

6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di



dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **ART. 28 – ESECUZIONE IN DANNO**

1. È facoltà dell'Amministrazione, nel caso in cui l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'art. 1662 c.c. che ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Amministrazione Affidante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto.

3. Ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la prosecuzione del servizio.

4. Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

#### **ART. 29 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. L'Amministrazione può dichiarare risolto l'appalto o recedere dal contratto di



appalto nei casi e con le modalità previste dagli art. 122 e 123 del D.Lgs 36/2023.

2. La risoluzione del contratto per inadempimento dell'ente affidante o della Compagnia è disciplinata dagli articoli 1453 e ss del codice civile.

3. In particolare ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) qualora l'Appaltatore si renda colpevole di gravi inadempienze agli obblighi previsti dal presente contratto, il contratto è risolto di diritto. Costituiscono gravi inadempienze:

l'abbandono del servizio senza giustificato motivo; la grave violazione delle prescrizioni relative alla normativa in materia di sicurezza della navigazione accertata dalle Autorità preposte; la perdita giuridica della disponibilità delle unità navali offerte e impiegate nel servizio ove non sostituite da altre unità navali aventi caratteristiche equivalenti o superiori; l'interruzione continuativa dei collegamenti per cause non dovute a forza maggiore; il protratto esercizio dei servizi con unità navali con caratteristiche inferiori a quelle previste dal Capitolato tecnico; la cessione del contratto a terzi; la revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, propedeutiche all'esercizio delle attività oggetto del Contratto; la sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; la sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, o di altre situazioni equivalenti a carico della Società; la non veridicità delle documentazioni e dichiarazioni fornite alla Regione; il mancato riconoscimento, al personale dipendente, del trattamento economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa e dai C.C.N.L. dichiarato in sede di offerta; l'effettuazione di transazioni senza il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136; in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regione.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, fatta salva la richiesta del risarcimento del maggior danno, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dalla Compagnia possa dar luogo ivi comprese quelle derivanti dalla necessità di procedere a un nuovo affidamento.

5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Compagnia mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e sono impregiudicate le ulteriori azioni.

6. La Regione può proporre contemporaneamente domanda di adempimento in via principale e di risoluzione in via subordinata.

7. La Regione ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento qualora sussistano motivi di pubblico interesse. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 30 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI E FORO COMPETENTE**

1. Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà definita possibilmente in via amministrativa.

2. È previsto un preventivo tentativo di conciliazione tra le parti.

3. In via giurisdizionale la competenza esclusiva è individuata nel Foro di Cagliari, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

4. Il contrasto sulla applicazione del contratto non può dar luogo a sospensione del servizio.

#### **ART. 31 - RISERVATEZZA**



1. La Compagnia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. La Compagnia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'Appaltatore deve esigere, da ciascuno dei suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto del contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto e a non comunicare a terzi né a utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Compagnia è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. La Compagnia può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione della Compagnia stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. La Compagnia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla successiva normativa e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

8. Tutti i documenti e informazioni di monitoraggio consegnati dall'Amministrazione all'Appaltatore e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione e devono essere restituiti allo stesso Ente al completamento dei servizi.

9. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente contratto, resteranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

10. L'Amministrazione avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche e altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate, da alcuno, eccezioni di sorta.

11. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall'Amministrazione e/o di comunicare per conto della stessa, se non previa autorizzazione scritta specifica. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso, se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

#### **ART. 32 - REFERENTE DEL CONTRATTO**

1. Con la stipula del presente atto la Compagnia individua e comunica alla Regione il



referente per la gestione di tutte le problematiche inerenti il servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto la Compagnia stessa, e i recapiti di contatto del medesimo.

2. Qualora la Compagnia dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione e comunque non oltre 15 (quindici) giorni.

### **ART. 33- TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nel contesto del presente contratto, o comunque raccolti dall'Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'esecuzione del presente contratto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti e che tali dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso la Regione; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il mantenimento del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione



dei dati personali.

4. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Regione individuati quali incaricati del trattamento.

5. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti anche da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per la Regione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

- legali incaricati per la tutela della Regione in sede giudiziaria.

6. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

7. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento europeo n. 679/2016. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

8. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione.

#### **ART. 34- SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono altresì a carico della Compagnia l'imposta di bollo e di registro, tutti gli oneri



tributari e fiscali attualmente applicabili nonché tutte le spese connesse

all'esecuzione del contratto. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della

Regione. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5

D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Si dà atto che la Compagnia ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle  
spese inerenti la stipula del presente atto (imposta di bollo).

2. Sono a carico della Compagnia:

a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per  
l'esecuzione delle attività;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti a Enti territoriali direttamente o indirettamente  
connessi all'esecuzione delle attività;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e  
alla registrazione del presente contratto.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti  
per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di  
verifica di conformità.

4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o  
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme  
sono comunque a carico dell'Appaltatore.

5. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,  
direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto del  
contratto.

#### **ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI E DI RINVIO**

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente  
contratto e nel Capitolato tecnico, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale



e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del contratto, e più coerente per il rispetto dei contenuti della normativa comunitaria vigente in materia;

2. Le clausole del presente contratto devono intendersi automaticamente integrate (ove lacunose) o recessive (in caso di contrasto) rispetto a quanto previsto nella normativa e negli atti di regolazione indicati nelle premesse, in particolare negli atti di regolazione approvati dalle Delibere ART nn. 96/2018 e 22/2019.

3. Le clausole del presente contratto si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Regione, l'Aggiudicatario rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di trasporto marittimo, comprese quelle che siano emanate in corso del contratto.

5. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di servizi di trasporto marittimo e di concessioni di servizi.

6. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c..

7. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

#### **ART. 36 – ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI**

La Compagnia dichiara di aver preso visione di tutte le clausole contrattuali e dei



documenti ed atti ivi richiamati e ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiara altresì di accettare espressamente e per iscritto tutte le condizioni e patti ivi contenuti che si confermano e accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizioni di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto.

**ART. 37 – FORMA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica e mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

**Per la Regione Autonoma della Sardegna**

**Per la Compagnia**

Il Direttore del Servizio

Il Rappresentante Legale

\_\_\_\_\_

F.to digitalmente

\_\_\_\_\_

F.to digitalmente